

- **Società di gestione:** Tocqueville Finance S.A.
- **Depositario:** CM-CIC Securities

REGOLAMENTO FCI ULYSSE

Aggiornato: 4 aprile 2008

■ **ATTIVITA' E QUOTE**

■ **Articolo 1 – Quote in comproprietà**

I diritti dei comproprietari sono espressi in quote, ciascuna rappresentante la medesima frazione dell'attivo del fondo. Ogni detentore di quote dispone di un diritto di comproprietà sulle attività del Fondo proporzionale al numero di quote possedute.

La durata del Fondo è di 99 anni a decorrere dal 27 settembre 1993, tranne nel caso di scioglimento anticipato o della proroga prevista dal presente regolamento.

Le caratteristiche delle diverse categorie di quote e delle relative condizioni di accesso sono illustrate nel prospetto semplificato e nel prospetto informativo del FCI.

Le diverse categorie di quote potranno:

- beneficiare di regimi diversi di distribuzione degli utili (distribuzione o capitalizzazione),
- essere denominate in valute diverse.
- essere soggette a spese di gestione diverse,
- essere soggette a commissioni di sottoscrizione e rimborso diverse,
- avere un valore nominale diverso.

Il fondo ha la possibilità di raggruppare le proprie quote o dividerle.

Su delibera del consiglio di amministrazione della società di gestione, le quote potranno essere frazionate, in decimi, centesimi, millesimi, decimillesimi denominati frazioni di quote. Le disposizioni del regolamento che disciplinano l'emissione e il rimborso delle quote si applicano alle frazioni di quote il cui valore sarà sempre proporzionale a quello della quota che rappresentano. Le restanti disposizioni del regolamento relative alle quote si applicano alle frazioni di quota senza che sia necessario specificarlo, salvo diversa disposizione.

Facoltà di raggruppamento o di divisione delle quote. Le quote potranno essere raggruppate su deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società di gestione. Il Consiglio di Amministrazione della società di gestione può, a sua discrezione, procedere alla suddivisione delle quote mediante la creazione di nuove quote che sono attribuite ai detentori in cambio delle precedenti.

Le quote possono essere del tipo a distribuzione "D" o a capitalizzazione "C". Le quote "D" conferiscono il diritto alla riscossione di dividendi secondo le modalità previste dall'articolo 9. Qualsiasi messa in pagamento dei dividendi si tradurrà in un aumento del rapporto tra il valore patrimoniale netto delle quote a capitalizzazione e quello delle quote a distribuzione.

Qualsiasi detentore di quote può effettuare in qualsiasi momento uno scambio tra le proprie quote "C" e le proprie quote "D" e viceversa secondo la parità P. I detentori che non ricevessero, tenuto conto della parità di scambio, un numero intero di parti, potranno versare, a loro discrezione, l'integrazione in contante necessaria per l'attribuzione di una quota aggiuntiva.

■ **Articolo 2 - Importo minimo dell'attivo**

Non è possibile procedere al rimborso delle quote qualora l'attivo scenda al di sotto di 300.000 €; in questa situazione, e fatto salvo il caso in cui l'attivo nel frattempo superi nuovamente tale importo, la società di gestione adotta le misure necessarie per procedere entro il termine di trenta giorni alla fusione o allo scioglimento del fondo.

■ **Articolo 3 – Emissione e rimborso delle quote**

Le sottoscrizioni e i rimborsi sono effettuati alle condizioni e secondo le modalità specificate nel prospetto informativo.

Il prezzo di emissione può essere aumentato di una commissione di sottoscrizione, il prezzo di rimborso può essere diminuito di una commissione di rimborso i cui tassi e la cui ripartizione sono specificati nel prospetto informativo.

Le quote del Fondo comune di investimento possono essere ammesse al listino. Si ricorda che il corso di borsa non deve differire di più dell'1,5% dal loro valore patrimoniale netto.

Le sottoscrizioni devono essere interamente versate nel giorno di calcolo del valore patrimoniale netto. Possono essere effettuate in contanti o mediante conferimento di valori mobiliari. La società di gestione ha il diritto di rifiutare i titoli proposti e, a tal fine, può fare conoscere la propria decisione entro un termine di sette giorni dal loro deposito. In caso di accettazione, i titoli conferiti sono valutati secondo le regole fissate all'articolo 4 e la sottoscrizione viene effettuata sulla base del primo valore patrimoniale netto successivo all'accettazione dei titoli in questione.

I rimborsi sono effettuati esclusivamente in contanti, tranne nel caso di liquidazione del Fondo qualora i detentori delle quote abbiano espresso il proprio consenso a essere rimborsati in titoli. Tali rimborsi sono saldati dal depositario entro il termine massimo dei cinque giorni successivi a quello della valutazione della quota.

Qualora, in circostanze eccezionali, il rimborso comporti tuttavia la necessità di un previo realizzo di attività comprese nel Fondo, tale termine può essere prorogato a un massimo di 30 giorni.

Fatti salvi i casi di successione o di donazione-divisione, la cessione o il trasferimento di quote tra detentori, o tra detentori e terzi, è equiparato a un rimborso seguito da una sottoscrizione; se si tratta di un terzo, l'importo della cessione o del trasferimento deve eventualmente essere integrato dal beneficiario in modo da raggiungere almeno quello della sottoscrizione minima richiesto dal regolamento del Fondo e/o dal prospetto informativo.

■ **Articolo 4 – Modalità di valutazione dei valori mobiliari**

Il calcolo del valore patrimoniale netto della quota viene effettuato tenendo conto delle regole di valutazione specificate di seguito.

- ◆ i valori francesi, sulla base del primo corso iscritto al listino del mercato con regolamento mensile se si tratta di valori negoziati su tale mercato e del primo corso in contanti per gli altri.
- ◆ i contratti a termine fisso e condizionato al corso della chiusura della vigilia.
- ◆ le quote o le azioni di OICVM all'ultimo valore patrimoniale netto conosciuto.
- ◆ i titoli di credito negoziabili sono valorizzati secondo le regole seguenti:
 - ⊕ BTAN e BTF sono valorizzati sulla base dei corsi pubblicati dalla Banca di Francia.
 - ⊕ gli altri titoli di credito negoziabili (certificati di deposito, carta commerciale, buoni di società finanziarie, buoni di istituti finanziari specializzati) sono valutati:
 - ◆ sulla base del prezzo a cui si effettuano le transazioni di mercato;

- ◆ in assenza di un prezzo di mercato incontestabili, mediante l'applicazione di un metodo
 - ◆ attuariale, il tasso di riferimento viene maggiorato di un margine rappresentativo delle caratteristiche intrinseche dell'emittente. Tranne nel caso di cambiamenti significativi nella situazione dell'emittente, tale margine rimarrà costante per tutto il periodo di detenzione del titolo.
 - ◆ per i titoli di credito con durata di vita residua inferiore a un anno, il tasso di riferimento è il tasso interbancario offerto a Parigi (TIOP).
 - ◆ per gli altri titoli di credito negoziabili a più di un anno, il tasso di riferimento è quello dei BTAN pubblicato dalla Banca di Francia.
- ⊕ i titoli di credito negoziabili con vita residua minore o uguale a tre mesi sono valutati secondo il metodo lineare:
- ◆ i contratti di pronti contro termine, di cessione temporanea di titoli e operazioni assimilabili sono valorizzati secondo il metodo lineare.
 - ◆ per i valori mobiliari il cui corso non è stato quotato nel giorno di valutazione come pure per gli altri elementi di bilancio, la società di gestione corregge la loro valutazione in funzione delle variazioni che gli avvenimenti in corso rendono probabili. La sua decisione è comunicata al revisore.

La società di gestione procede alla valutazione dei valori mobiliari non quotati o di quelli il cui corso non è stato determinato nel giorno della valutazione. La società comunica tale valutazione al revisore.

■ **FUNZIONAMENTO DEL FONDO**

■ **Articolo 5 - La società di gestione**

La gestione del fondo è garantita dalla società di gestione conformemente all'orientamento definito per il fondo.

La società di gestione agisce in ogni circostanza per conto dei detentori di quote e può esercitare in via esclusiva i diritti di voto derivanti dai titoli compresi nel fondo.

Il fondo non potrà essere investito per più del 10% del suo attivo totale in titoli di altri OICVM francesi o europei coordinati.

■ **Articolo 6 – Il depositario**

Il depositario garantisce la custodia delle attività del fondo, gestisce gli ordini della società di gestione concernenti gli acquisti e le vendite di titoli e quelli relativi all'esercizio dei diritti di sottoscrizione e di assegnazione relativi ai valori compresi nel fondo. Il depositario garantisce tutti gli incassi e i pagamenti.

Il depositario deve verificare la regolarità delle deliberazioni della società di gestione eventualmente assumendo tutte le misure cautelari che riterrà utili. In caso di controversia con la società di gestione, ne dà comunicazione all'Autorité des Marchés Financiers (Autorità dei Mercati Finanziari).

■ **Articolo 7 – Il Revisore contabile**

Il Consiglio di Amministrazione della società di gestione nomina un revisore per sei esercizi, previo accordo con l'Autorité des Marchés Financiers.

Tale revisore effettua le operazioni di due diligence e i controlli previsti dalla legge e in particolare certifica, ogni qualvolta ciò sia necessario, la veridicità e la regolarità del bilancio e le indicazioni di natura contabile contenute nella relazione sulla gestione.

Il mandato del revisore può essere rinnovato.

Il revisore notifica all'Autorité des Marchés Financiers, oltre che alla società di gestione del FCI, le irregolarità e le imprecisioni rilevate nello svolgimento delle proprie mansioni.

La valutazione delle attività e la determinazione delle parità di cambio nelle operazioni di trasformazione, fusione o scissione sono effettuate sotto il controllo del revisore.

Il revisore valuta qualsiasi conferimento in natura e redige sotto la sua responsabilità un rapporto relativo alla sua valutazione e alla sua remunerazione.

Attesta l'esattezza della composizione dell'attivo e degli altri elementi prima della pubblicazione.

Gli onorari del revisore sono decisi di comune accordo tra il revisore e il consiglio di amministrazione della società di gestione in base a un programma di lavoro che precisi le operazioni di due diligence ritenute necessarie.

In caso di liquidazione, valuta l'ammontare delle attività e redige una relazione sulle condizioni di tale liquidazione.

Attesta le condizioni di base per la distribuzione degli anticipi.

Gli onorari del revisore sono compresi nelle spese di gestione.

■ **Articolo 8 – Il bilancio e la relazione sulla gestione**

Alla chiusura di ogni esercizio, la società di gestione redige l'inventario dei vari elementi dell'attivo e del passivo, il conto economico, la nota integrativa e la situazione finanziaria del fondo e una relazione sulla gestione del fondo durante l'esercizio chiuso.

L'inventario è certificato dal depositario e l'insieme dei documenti sopra indicati è sottoposto a verifica dal revisore.

La società di gestione mette tali documenti a disposizione dei detentori delle quote nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio e li informa dell'ammontare degli utili a cui hanno diritto: i documenti in oggetto sono inviati per posta dietro esplicita richiesta dei detentori delle quote o messi a loro disposizione presso la società di gestione o presso il depositario.

■ **MODALITA' DI DESTINAZIONE DEI PROFITTI E DELLE PERDITE**

■ **Articolo 9 – Capitalizzazione e distribuzione degli utili**

Il risultato netto dell'esercizio è pari all'ammontare di interessi, arretrati, dividendi, premi, gettoni di presenza e di tutti i prodotti relativi ai titoli costituenti il portafoglio della società maggiorato del prodotto delle somme momentaneamente disponibili e diminuito delle spese di gestione, degli eventuali fondi stanziati per gli ammortamenti e degli oneri dei prestiti.

Il risultato netto è ripartito tra le due categorie di quote proporzionalmente alla loro quota-parte nell'attivo netto totale.

Per le quote "C", gli importi capitalizzabili sono uguali al risultato netto precedentemente definito, maggiorato o diminuito dei ratei e dei risconti relativi agli utili della categoria "C" di pertinenza dell'esercizio chiuso.

Per le quote "D", gli importi distribuibili sono uguali al risultato netto precedentemente definito, maggiorato o diminuito dei ratei e dei risconti relativi agli utili delle quote della categoria "D" di pertinenza dell'esercizio chiuso e dei riporti a nuovo.

Al momento della ripartizione del risultato, le somme capitalizzabili e distribuibili sopra menzionate sono rettificata dei ratei e dei risconti in funzione del numero di quote esistenti nel giorno della capitalizzazione degli utili per le quote "C" e della messa in pagamento delle somme distribuibili per le quote "D".

Per i detentori di quote “C” viene applicato il regime di capitalizzazione pura, ovvero la messa a riserva della totalità dei prodotti mentre i detentori di quote “D” ricevono sotto forma di utili la totalità delle somme distribuibili.

Per quanto attiene alle quote I, le somme distribuibili sono integralmente capitalizzate, ad eccezione di quelle che sono oggetto di una distribuzione obbligatoria in forza di legge.

L'erogazione dei dividendi ha luogo nei 5 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

■ **FUSIONE - SCISSIONE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE**

■ **Articolo 10 – Fusione - Scissione**

La società di gestione può conferire la totalità o parte delle attività comprese nel fondo a un altro OICVM che gestisce, o scindere il fondo in due o più altri fondi comuni di cui garantirà la gestione.

Tali operazioni di fusione o di scissione non possono essere realizzate prima che sia decorso un mese dalla relativa comunicazione ai detentori delle quote. Le operazioni di cui sopra determineranno la consegna di una nuova attestazione indicante il numero di quote in possesso di ogni detentore.

■ **Articolo 11 – Scioglimento - Proroga**

Qualora le attività del fondo rimangano per trenta giorni inferiori all'importo stabilito all'articolo 2 sopra riportato, la società di gestione ne darà comunicazione all'Autorité des Marchés Financiers e procederà, salvo eventuali operazioni di fusione con un altro fondo comune di investimento, allo scioglimento del fondo.

La società di gestione può sciogliere anticipatamente il fondo informando i detentori delle quote della sua decisione; a partire da tale data le richieste di sottoscrizione o di rimborso non saranno più accettate.

La società di gestione procederà allo scioglimento del fondo anche in caso di richiesta di rimborso della totalità delle quote, di cessazione delle funzioni del depositario, in mancanza di nomina di un altro depositario, o alla scadenza della durata del fondo, in assenza di proroga.

La Società di gestione informerà l'Autorité des Marchés Financiers per posta della data e della procedura di scioglimento decisa. Successivamente la società di gestione invierà all'Autorité des Marchés Financiers la relazione del Revisore contabile.

La proroga di un fondo può essere decisa dalla società di gestione d'intesa con il depositario.

La decisione deve essere assunta almeno 3 mesi prima della scadenza della durata prevista per il fondo e comunicata ai detentori delle quote e all'Autorité des Marchés Financiers.

■ **Articolo 12 - Liquidazione**

In caso di scioglimento, il depositario, o se necessario la società di gestione, viene incaricato delle operazioni di liquidazione. A tal fine saranno investiti dei più ampi poteri per vendere le attività, pagare gli eventuali creditori e ripartire il saldo disponibile tra i detentori delle quote in contanti o in titoli.

Il revisore contabile e il depositario continueranno a svolgere le proprie mansioni fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione.

■ **CONTROVERSIE**

■ **Articolo 13 – Competenza – Elezione di domicilio**

Qualsiasi controversia relativa al fondo che possa insorgere nel corso dell'attività dello stesso o al momento della sua liquidazione tra i detentori di quote, o tra questi e la società di gestione o il depositario, sarà soggetta alla giurisdizione dei tribunali competenti.